

**ASSOCIAZIONE
MUTUA INTERNA A.
GEMELLI**

Regolamento Attuativo 2026

DEFINIZIONI

- **ASSOCIAZIONE/ENTE:** ente del Terzo Settore denominato “Associazione Mutua Interna Agostino Gemelli APS”, autonomo ed indipendente, non commerciale e senza fini di lucro.
- **PRESIDENTE:** legale rappresentante dell’Associazione, secondo quanto disciplinato all’Art. 8 dello Statuto.
- **ASSOCIATI:** persone fisiche dipendenti, ancorché in stato di quiescenza, della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e/o di ogni altro ente o datore di lavoro riconducibile ai sopra citati enti.
- **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI:** organo sovrano dell’Associazione, costituito dall’insieme degli associati e indetta almeno due volte l’anno.
- **CONSIGLIO DIRETTIVO:** organo direttivo composto da nove membri, secondo quanto disciplinato all’Art. 7 dello Statuto.
- **COLLEGIO DEI CONTROLLI INTERNI:** organo autonomo di controllo composto da tre membri, secondo quanto disciplinato all’Art. 9 dello Statuto.
- **COLLEGIO DEI PROBI VIRI:** organo autonomo di garanzia, composto da tre membri, tenuto a dirimere le controversie sorte tra gli associati, o tra quest’ultimi e l’Associazione, secondo quanto disciplinato all’Art. 12 dello Statuto.
- **AMMINISTRAZIONE:** organo, nominato dal Consiglio Direttivo, che cura tutte le attività amministrative dell’Ente quali: redigere il bilancio accorpendo le poste in relazione alle diverse attività dello stesso, certificare le poste contabili e gestire e coordinare le attività di collaborazione saltuaria. Infine verifica, predispone e sottopone al Consiglio Direttivo per la ratifica ciascun esborso e organizza e gestisce la formazione tecnica del personale addetto agli incarichi temporanei e di tutti gli altri componenti degli organi dell’Associazione.
- **VAR RISK:** coefficiente che determina la rischiosità delle operazioni effettuate dagli Associati. Questo coefficiente è frutto di vari parametri quali l’anzianità di adesione, il numero di iscrizioni, il proprio accantonato, il capitale residuo delle eventuali anticipazioni o convenzioni in corso di ammortamento, la partecipazione all’Assemblea ed eventuali insolvenze.
- **VAR RIMB:** coefficiente che determina una valutazione di merito dell’associato, in funzione della sua partecipazione alle attività dell’Ente, nonché alla concreta fruizione dei servizi messi a disposizione dell’Ente, tenendo conto delle sue pregresse attività anno per anno, commisurate all’anzianità di adesione e alla fedeltà, intesa come numero di iscrizioni eseguite nel tempo. Questo coefficiente è il risultato di diversi parametri quali l’anzianità di adesione, il numero di iscrizioni, il proprio accantonato, il capitale residuo delle eventuali anticipazioni o convenzioni in corso di ammortamento e storiche, la partecipazione alle Assemblee, nonché eventuali insolvenze o scorretti comportamenti.
- **MONOGRAFIE:** testi redatti a cura dell’Amministrazione che regolamentano le modalità di lavoro, l’applicazione delle procedure informatiche, amministrative e delle norme interne, nell’esecuzione delle diverse funzioni ed incombenze da parte degli addetti agli incarichi temporanei e/o degli appartenenti agli organi dell’Ente.
- **AMMINISTRATORE IMMOBILIARE:** figura eletta dal Consiglio Direttivo con poteri necessari per la corretta e puntuale gestione del patrimonio immobiliare dell’Associazione.

PREFAZIONE

Il presente regolamento detta tutte le norme operative, amministrative e logistiche per il funzionamento della Associazione Mutua Interna A. Gemelli. Viene rinnovato annualmente dal Consiglio Direttivo che sottopone il testo, eventualmente modificato, all'Assemblea Ordinaria degli Associati, la quale ne ratifica l'applicazione. Infine l'Amministrazione, di concerto con il Consiglio Direttivo, ne cura l'applicazione.

Per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probi Viri sono istituite speciali "Monografie" nelle quali vengono dettate le regole operative da seguire per i tre diversi organi dell'Associazione Mutua Interna A. Gemelli.

Per ogni questione non dettagliatamente prevista nel presente Regolamento e non risolvibile attraverso l'applicazione delle norme statutarie, il Consiglio Direttivo, di concerto con l'Amministrazione, delibererà la risoluzione più opportuna. Il presente Regolamento ha decorrenza a partire dal 01/07/2025, validità applicata esclusivamente in seguito alla delibera assembleare che ha approvato il contenuto dello stesso.

ART. 1 – ISCRIZIONE

Art. 1.1 Sono "Associati" coloro i quali prestano servizio come dipendenti di uno qualsiasi degli enti richiamati e descritti nello Statuto all'Art. 1. Gli associati che intendono aderire all'Associazione Mutua Interna A. Gemelli devono presentare domanda scritta, secondo quanto prescritto all'Art. 16 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo, ad accettazione di ogni domanda di adesione, invierà una comunicazione scritta all'Associato come conferma della decorrenza dell'iscrizione al libro soci. Da tale data decorre il termine di mesi 3 (tre) affinché l'Associato acquisisca i pieni diritti dagli "associati", acquisendo diritto di voto e facoltà di candidatura. L'erogazione di prestazioni in favore dell'Associato, da parte dell'Ente, sono invece dettagliate nei successivi articoli. Gli Associati che risultano già iscritti e volontariamente dimissionari non possono presentare domanda di adesione per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di liquidazione. In ogni caso non potranno essere accolte le domande dei soci che si siano già dimessi o cancellati dal libro soci per più di due volte o che abbiano un'età anagrafica pari o superiore a 72 (settantadue) anni. Per il mantenimento del rapporto contrattuale con l'Ente l'Associato, nel rispetto del combinato disposto delle Leggi 196/2003, del GDPR 679/2016 e della Legge 231/2001, è tenuto a comunicare in forma scritta ed a tenere aggiornati tutti i suoi dati anagrafici. La mancata osservanza di tale disposizione comporta l'esclusione da tutti i benefici derivanti dal rapporto contrattuale. L'Associato, altresì, è tenuto a comunicare all'Associazione la decorrenza e la durata di una sua sospensione dal servizio attivo, ovvero di richiesta di aspettativa dell'attività lavorativa.

Art. 1.2 E' costituita una quota a fondo perduto pari ad Euro 1,00 (uno/00) annui, per il seguito definita "Quota Associativa". Tale importo verrà versato dall'Associato una sola volta all'anno con decorrenza 27 gennaio, ovvero per i nuovi iscritti nel primo mese di iscrizione. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto all'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alla radiazione dal libro soci del nominativo insolvente dopo aver interessato il Collegio dei Probi Viri per il recupero delle cifre dovute.

Art. 1.3 Ogni Associato dovrà essere iscritto contestualmente anche alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli - CF 06217940581 con sede in Roma L.go Francesco Vito, 1.

ART. 2 – ACCANTONAMENTI

Art. 2.1 E' stabilito che ogni Associato deve costituire ed alimentare mensilmente un fondo economico personale definito "Conto Personale", per il seguito semplicemente chiamato "Accantonamento". Il conto personale deve essere incrementato con le modalità precisate nel successivo articolo, per un importo mensile scelto arbitrariamente da ogni Associato tra il valore minimo di Euro 40,00 (quaranta/00), fino all'importo massimo di Euro 100,00 (cento/00), a scaglioni di 5,00 Euro.

Art. 2.2 L'associato deve effettuare il versamento della quota associativa e delle quote di accantonamento preferibilmente con il mezzo della delegazione di pagamento, da consegnare all'Amministrazione dell'Associazione per il successivo inoltro alle funzioni competenti degli enti datori di lavoro, o attraverso sottoscrizione di mandato di pagamento SDD-Rid bancario. Qualora non sia possibile avvalersi della delegazione di pagamento, l'Associato deve obbligatoriamente sottoscrivere il mandato di pagamento SSD-Rid. Quest'ultimo comporta l'autorizzazione permanente all'addebito sul conto corrente dell'Associato degli importi da riconoscere all'Associazione di Mutuo Soccorso A. Gemelli. E' consentito, su speciale delibera del Consiglio Direttivo, accettare dall'Associato divenuto moroso per le quote associative o di accantonamento non versate, il reintegro dei versamenti mancanti attraverso bonifici bancari eseguiti in favore dell'Ente.

Gli associati possono richiedere, dopo autorizzazione del Consiglio Direttivo, di usufruire del mandato di pagamento SDD-Rid nel caso in cui non fosse più possibile effettuare la trattenuta in busta paga (sopravvenuto pensionamento o trasferimento ad altro luogo di lavoro o qualsiasi altra ragione che impedisca di operare le trattenute in busta paga) mantenendo così la propria iscrizione e continuando a versare per il proprio accantonamento e a rimborsare l'eventuale debito nei confronti dell'Ente. Per coloro i quali richiedano di aderire a questa procedura in alternativa alla trattenuta in busta paga, è previsto l'addebito dei relativi costi bancari, che saranno contabilizzati in sede di liquidazione del proprio accantonato.

Art 2.3 In caso di ripetuti mancati versamenti, ossia oltre le quattro insolvenze nell'anno solare, il Consiglio Direttivo, dopo aver interessato il Collegio dei Probi Viri per l'avvio delle opportune iniziative disciplinari e l'Amministrazione per il recupero delle cifre dovute, può disporre la radiazione dal libro soci dell'Associato insolvente. Le norme operative, relative alla definizione del processo di espulsione e radiazione dell'Associato, sono disciplinate nello Statuto e nel seguente Art. 3.2.

Art. 2.4 E' previsto, a cura dell'Amministrazione, il recupero, anche parziale, delle spese e dei costi bancari relativi al servizio SDD-Rid, ivi compresi costi e oneri per eventuali insoluti.

Art. 2.5 E' consentito, agli associati che dispongano di un accantonato superiore ad Euro 10.000,00, ottenere la restituzione parziale di quanto accantonato per l'importo eccedente il controvalore di Euro 10.000,00, ma con il limite massimo di Euro 5.000 annui. Questo beneficio non è fruibile da chi ha prestiti in corso di ammortamento, e non è ripetibile per più di tre volte in corso di iscrizione.

Una volta formalizzata la domanda al Consiglio Direttivo che ne delibererà l'esecuzione l'Amministrazione provvederà a darne esecuzione contabile entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera, utilizzando il plafond mensile per il pagamento delle dimissioni deliberato dal Consiglio Direttivo, come da Art. 3.1.

ART. 3 – DIMISSIONI

Art. 3.1 L'Associato dimissionario ha diritto alla restituzione delle quote residue versate a partire dalla data di iscrizione fino a quella di liquidazione, ossia il controvalore rappresentato dalla sommatoria dei versamenti eseguiti dalla data di adesione e delle relative rivalutazioni storiche, così come ratificato nel rendiconto di chiusura dell'esercizio annuale, detraendo eventuali riscatti di cui al precedente articolo, al contempo nel momento della presentazione della richiesta di Dimissioni l'Associato perde ogni diritto.

E' previsto il riconoscimento di un bonus di fedeltà, solo a coloro i quali hanno completato il piano dei versamenti mensili pari ad un minimo di 360 contributi consecutivi, pari allo 0,15% della sommatoria rappresentata dai versamenti puri, cioè soltanto da quanto trattenuto in busta paga, o su conto corrente bancario, mese per mese, moltiplicato il numero di anni finanziari completi, ossia dal primo gennaio al trentuno dicembre. Nel caso in cui l'Associato dimissionario non risulti aver beneficiato di prestiti o convenzioni negli ultimi 5 anni, cioè non abbia contribuito alla produzione di interessi attivi per l'Ente, il bonus sopra descritto sarà ridotto allo 0,08%.

A tutti le operazioni di liquidazione si applica una commissione di uscita pari al 2% del totale credito vantato dall'associato.

Considerato l'onere fiscale gravante sull'Ente, che opera come sostituto d'imposta nei confronti dell'Amministrazione Fiscale e Tributaria Nazionale, in sede di liquidazione della sommatoria degli accantonamenti personali eseguiti da ogni associato, l'Amministrazione provvederà a trattenere gli importi fiscali, gli oneri tributari, e i costi di gestione amministrativi inerenti alla fiscalità pregressa così come, riportati nella tabella sotto specificata.

Voce	Descrizione	Aliquota
1	Rivalutazioni ante 2016	26,00%
2	Rivalutazioni post 2016	ESENTI
3	Costi chiusura fiscalità	2,50%
4	Imposte Liquidazione (**)	17,00%

(**) - Imposta dovuta per importi superiori a Euro 5.000,00

Il Consiglio Direttivo, con cadenza mensile, delibera il plafond dedicato all'erogazione delle liquidazioni pari ad un importo non superiore allo 0,65% del totale degli accantonamenti in essere presso l'Ente, così rilevati alla data del mese precedente.

Art. 3.2 Nel caso in cui l'Ente debba liquidare importi giacenti in favore di soci espulsi, insolventi, inadempienti, a residui o per decesso si applicano le penali ed i recuperi contabili speciali indicati nella tabella di seguito riportata:

Voce	Descrizione	Aliquota
5	Commissioni su successioni	6,00%
6	Commissioni rimborso residui	6,00%
7	Commissioni gestione Legale	7,00%
8	Costi chiusura fiscalità	2,50%
9	Costi verifiche storiche	2,00%
10	Penale per posizione inadempiente	3,5% del capitale residuo

Art. 3.3 L'Ente deve dare seguito alle disposizioni dell'Associato, provvedendo alla cancellazione dal libro soci nel termine ordinatorio di 90 (novanta) giorni dall'ultima

trattenuta subita in busta paga o sul conto corrente dell'Associato richiedente. In questo lasso di tempo l'Associazione deve predisporre i conteggi di chiusura rapporto, ivi compresi l'eventuale estinzione anticipata di prestiti o convenzioni in ammortamento, nonché produrre l'atto di "Quietanza Liberatoria" da sottoporre all'Associato dimissionario, il quale ne ratificherà la validità e l'accettazione mediante la sua sottoscrizione. A partire dalla data di quest'ultima, l'Ente dovrà eseguire il pagamento delle spettanze dell'Associato quanto prima, tuttavia rispettando il plafond mensile deliberato, secondo quanto dettagliato nell'Art. 3.1 del presente regolamento. In caso di imprevisti impedimenti, ovvero nel caso si concentrassero numerose domande di liquidazione in un unico mese, i cui importi fossero eccedenti il plafond sopracitato, sarà cura dell'Amministrazione, di concerto con il Consiglio Direttivo, posticipare al mese successivo i pagamenti previsti, nel rispetto della massima trasparenza e democraticità, lavorando gli accrediti in stretto ordine cronologico. E' facoltà del socio richiedere il pagamento delle proprie spettanze in un'unica soluzione, con il pagamento delle imposte di legge, così come dettagliate nella tabella di cui al punto 3.1, oppure dilazionare l'incasso del totale dovutogli con pagamenti rateizzati il cui controvalore non potrà essere superiore ad Euro 5.000,00 per anno solare.

Resta vietato l'accredito a beneficiari diversi dall'Associato, fatti salvi i casi di liquidazione di spettanze per devoluzione in successione.

Art. 3.4 L'Associato è tenuto al rimborso di ogni suo debito nei confronti dell'Associazione e, solo dopo aver ottenuto la quietanza liberatoria da parte della stessa, può presentare le sue dimissioni. Nei particolari casi in cui l'Associato non possa estinguere il proprio debito mediante le proprie risorse economiche, il Consiglio Direttivo, provvede a trasferire il fascicolo dell'Associato all'Amministrazione, la quale dopo un tentativo di mediazione con l'associato provvederà a preparare specifico saldaconto per il recupero delle cifre dovute nel rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 3.2.

Art. 3.5 Il Socio è obbligato alla cancellazione contestuale anche dal libro soci della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli CF 06217940581.

ART. 4 - ANTICIPAZIONI

Art. 4.1 L'Associazione Mutua Interna A. Gemelli eroga con lo strumento della mutualità tra gli associati, piccoli prestiti commisurati agli accantonamenti personali eseguiti dall'associato richiedente, cioè dell'importo risultante dalla moltiplicazione del proprio accantonato per un coefficiente fisso pari a 2,2, arrotondando il risultato ai mille Euro superiori. Questi sono rimborsabili, sotto forma di prestito in ammortamento, con rate mensili di importo costante. Al capitale iniziale si applica il tasso facciale annuo del 3,50%, quale aliquota perequativa della svalutazione monetaria ed inflattiva per il capitale erogato, senza applicare spese e costi aggiuntivi, e con modalità di calcolo dell'ammortamento alla francese, ossia con interessi e capitale a scalare mese per mese. L'Associato richiedente sottoscrive la domanda di anticipazione, accettando il riconoscimento del debito contratto, il derivante piano finanziario di rimborso, denominato piano di ammortamento, ed inoltrando, per il tramite dell'Amministrazione dell'Associazione, all'ente datore di lavoro gli emolumenti mensili, l'autorizzazione - ex Art. 1269 c.c. (delegazione di pagamento) per operare le trattenute dalla propria partita stipendiale delle rate mensili di rimborso da riconoscere all'Associazione Mutua Interna A. Gemelli. Qualora non sia possibile avvalersi della delegazione di pagamento, l'associato deve sottoscrivere il mandato di pagamento bancario, quale autorizzazione permanente all'addebito pre autorizzato (SSD-Rid). Nel caso in cui l'Associato abbia già in corso il rimborso di una precedente anticipazione, l'erogazione

della nuova andrà compensata, a capitale residuo, bonificando all'Associato la differenza tra la nuova erogazione e il capitale residuo della precedente anticipazione contestualmente estinta. È fatto espresso divieto all'Associato chiedere la rinegoziazione, la sospensione e l'estinzione anticipata per un numero di rate pagate inferiori al 30% delle totali necessarie per estinguere l'anticipazione concessa. Ad ogni associato è attribuito un coefficiente dinamico, chiamato "VarRisk", che indica il suo "plafond creditizio" ossia la facoltà di poter chiedere nuove anticipazioni. L'Associato non può avanzare richieste se il suo "VarRisk" personale risulta inferiore a -60,00 (meno sessanta). Il "VarRisk" è calcolato mettendo a rapporto il capitale residuo del proprio plafond creditizio con quanto accantonato dall'associato.

L'importo mensile delle erogazioni è disciplinato dalle disponibilità rilevate nel conto Stanziamenti di cui all'Art. 21 dello Statuto.

Art. 4.2 La concessione delle facilitazioni si formalizzerà esclusivamente con l'accredito sul conto corrente dell'associato. Resta vietato l'accredito a beneficiari diversi dall'Associato, fatti salvi gli speciali casi previsti dalla Legge.

Art. 4.3 È fatto espresso divieto di estinguere il residuo debito relativo ad anticipazioni in ammortamento o in sospensiva, utilizzando in compensazione, anche parziale, il capitale accantonato. L'Associato che richieda l'estinzione anticipata del prestito deve versare l'importo residuo del debito a suo carico in un'unica soluzione sul conto corrente dell'Associazione Mutua Interna A. Gemelli, entro 30 (trenta) giorni dalla produzione dell'atto di estinzione anticipata del debito residuo.

Per la definizione della pratica di estinzione anticipata del prestito in corso di ammortamento è dovuta una percentuale fissa dello 0,25% del capitale residuo liquidato, arrotondato per eccesso all'unità di Euro.

In caso di mancato versamento nei termini prescritti, l'Amministrazione dell'Associazione riprenderà il piano delle trattenute interrotto, addebitando all'Associato una penale fissa di Euro 30,00 che verranno cumulati alla rata ripristinata nel mese successivo. L'Associato può chiedere inoltre un'estinzione parziale dell'anticipazione in regolare ammortamento, sebbene l'importo rimborsato non possa essere inferiore al 25% del capitale residuo.

Art. 4.4 L'Associato moroso, senza giustificato motivo, per n. 3 (tre) rate consecutive di rimborso di un'anticipazione o convenzione, perderà tutti i benefici derivanti dall'adesione all'Associazione, e quindi non potrà beneficiare di alcun accredito in suo favore, fino a quando non avrà regolarizzato la propria posizione debitoria. Il numero di rate insolute e non rimborsate non può superare il numero di 4 (quattro), e al raggiungimento di tale valore l'Amministrazione dell'Associazione è tenuta a segnalare la pratica al Collegio dei Probi Viri per l'irrogazione dei provvedimenti previsti nella Tabella "C" di seguito menzionata all'Art.13.5.

In caso che si verifichi l'insolvenza per 3 rate consecutive è obbligatorio per l'associato rinegoziare a capitale residuo il debito dell'anticipazione in corso, arrotondato ai cento Euro superiori, quale capitale iniziale del nuovo prestito. Eventuali differenze monetarie calcolate tra l'importo facciale del nuovo prestito e il capitale residuo del precedente prestito estinto contestualmente, verranno trattenute a cura dell'Amministrazione, a titolo di commissioni di rinegoziazione coattiva. Nel caso che il socio non aderisca al piano di rinegoziazione è prevista la radiazione ai sensi dell'Art. 19 – Comma "A" dello Statuto.

In caso di mancata regolarizzazione entro un anno dalla data di rilevazione del suo debito pregresso, l'Associato sarà radiato, su segnalazione dell'Amministrazione al Collegio dei

Probi Viri, e delibera del Consiglio Direttivo. Ciò comporterà la liquidazione coattiva dell'Associato, unitamente all'avvio delle pratiche legali per il recupero dei crediti maturati e di tutte le somme residue vantate dall'Ente, riguardanti le modalità di calcolo previste in caso di liquidazione di Associato moroso si fa riferimento alla tabella di cui all'Art 3.2

Art. 4.5 L'Associato può chiedere la sospensione dell'ordinario ammortamento del proprio debito, per gravi e giustificati motivi, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo. La facilitazione concessa produce l'accodamento delle rate insolute alla scadenza finale dell'anticipazione. Questa concessione di sospensiva è dispensabile solo una volta nella durata del piano di ammortamento e per un periodo massimo di mesi 3 (tre). La violazione dei suddetti termini comporta la risoluzione immediata del contratto di rateizzazione del debito, con conseguente interruzione del beneficio del termine. In questo caso l'Amministrazione, di concerto con il Collegio dei Probi Viri, dovrà procedere segnalando il nominativo al Consiglio Direttivo per la successiva radiazione dell'associato. La fruizione di tale agevolazione impedisce all'Associato di richiedere un altro prestito nello stesso esercizio finanziario in cui ha richiesto la sospensione. Inoltre per tutto il periodo della sospensione è fatto espresso divieto di richiedere nuovi finanziamenti, prestiti o agevolazioni, anche sotto forma di novazione, ad istituti finanziari, bancari o creditizi sotto qualsiasi forma (cessione del quinto, mutui, prestiti personali, ecc.) pena la decadenza del beneficio del termine per il contratto di Anticipazione sottoscritto e il conseguente obbligo alla restituzione immediata del capitale residuo.

Art 4.6 L'importo massimo erogabile per gli associati è di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) nominali, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi e non superiore a 120 (centoventi) mesi.

È costituito un "plafond" personale commisurato all'importo complessivo accantonato dall'Associato presso l'Associazione. Il suddetto plafond, che rappresenta l'importo massimo erogabile, è calcolato moltiplicando il totale accantonato per il coefficiente fisso 2,2 (due virgola due), arrotondando per eccesso ai 1.000,00 (mille/00) Euro superiori, con una base di partenza di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). E' invece fissato il tetto massimo di Euro 21.000,00 (ventunomila/00) con durata non superiore a 96 (novantasei) mesi per i soci con un età anagrafica superiore ai 64 (sessantaquattro) anni. In straordinari e motivati casi, l'Associato può avanzare istanza al Consiglio Direttivo per ottenere un'erogazione in deroga del suddetto plafond, fermo restando che la domanda non potrà essere superiore a 3,5 (tre virgola cinque) volte il totale accantonato dall'Associato richiedente, e che il "VarRisk" dell'associato non sia inferiore a -120 (meno centoventi), in questi particolari casi ogni pratica dovrà essere vistata per autorizzazione da parte di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, il che comporta la piena assunzione di responsabilità, in termini di fidejudenti, da parte dei firmatari riguardo il buon esito del futuro rimborso, ovvero fino ad una eventuale successiva rinegoziazione.

Art. 4.7 L'Associato che non sia in regolare servizio, ossia si trovi in stato di sospensiva od aspettativa, non può chiedere la rinegoziazione e la sospensione delle anticipazioni in corso. Egli può avanzare, in questi specifici casi, una domanda al Consiglio Direttivo per ottenere l'autorizzazione ad eseguire i pagamenti dovuti all'Associazione a fronte di rimborso delle rate mensili, sia per quanto concerne un'eventuale anticipazione in corso, sia per le quote di accantonamento e/o sociali, a mezzo mandato di pagamento bancarioo SSD-Rid.

Art. 4.8 E' previsto il recupero, anche parziale, delle spese e costi bancari relativi al servizio SDD-Rid, ivi compresi costi e oneri per eventuali insoluti.

ART. 5 – SOVVENZIONI

Art. 5.1 L'Associazione Mutua Interna eroga ai soci colpiti da gravi lutti delle sovvenzioni a fondo perduto. L'Associato è tenuto a presentare domanda di erogazione allegando gli indispensabili documenti, secondo quanto dettagliatamente indicato nei successivi articoli. Le erogazioni di tutte le sovvenzioni sono subordinate ad un periodo di carenza, ossia un arco temporale calcolato tra la data di versamento della prima quota di accantonamento o associativa all'Associazione Mutua Interna A. Gemelli e la data di accadimento dell'evento che genera la richiesta di erogazione. Periodo in cui non è consentito presentare domande di erogazione per sovvenzioni a fondo perduto. Tale termine di carenza è tassativamente fissato in 24 (ventiquattro) mesi. La domanda di sovvenzione deve essere presentata all'Amministrazione dell'Ente, la quale ne curerà la lavorazione, così come meglio dettagliato negli articoli successivi. La domanda, pena la prescrizione del diritto, deve essere presentata dall'associato, completa di tutte le sue componenti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di accadimento dell'evento luttuoso. Nel caso che l'associato presenti domanda di dimissioni e liquidazione del proprio accantonato entro il termine di 48 (quarantotto) mesi dalla data dell'accadimento dell'evento luttuoso, di una o più sovvenzioni a fondo perduto goduta è tenuto all'integrale restituzione degli importi ricevuti. L'Amministrazione curerà la compensazione detraendo gli importi dal credito personale dell'associato.

Art. 5.2 Agli associati sono destinati le sovvenzioni "Mortis Causa" secondo il seguente schema, applicando un periodo di carenza di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di loro adesione all'Associazione:

a) – Morte del coniuge dell'Associato – Euro 7.000,00 (settemila/00) – Beneficiari: l'Associato.

b) – Figli a carico dell'Associato – Euro 7.000,00 (settemila/00) – Beneficiari: l'Associato.

c) – Genitori dell'Associato – Euro 500,00 (cinquecento/00) – Beneficiari: l'Associato.

In relazione al punto "a" l'associato dovrà presentare, oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, anche una sua busta paga recente o cedolino pensionistico, il certificato di morte del coniuge e un qualsiasi certificato che attesti il rapporto di matrimonio.

In relazione al punto "b" l'associato dovrà presentare, oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, anche una sua busta paga recente o cedolino pensionistico, il certificato di morte del figlio e un qualsiasi certificato che attesti lo status e la qualità di figlio a carico.

In relazione al punto "c" l'associato dovrà presentare, oltre la domanda di erogazione della sovvenzione, anche una sua busta paga recente o cedolino pensionistico, il certificato di morte del genitore e l'atto notorio o altro certificato che attesti il legame di parentela. L'Associazione, nel rispetto delle previsioni fiscali, tempo per tempo vigenti, applicherà le previste trattenute fiscali sugli importi superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila) da accreditare agli associati

Art 5.3 L'associato ha diritto a veder riconosciuto ai suoi eredi un bonus di premorienza a parziale compenso della sua prematura scomparsa. L'erogazione di tale sovvenzione è subordinata ad un periodo di carenza di mesi 24 (ventiquattro) ed alla presentazione, unitamente alla domanda di almeno uno degli eredi, della documentazione prevista dalle normative tempo per tempo vigenti.

Nel caso di decesso dell'associato, l'Ente provvederà a compensare l'erogazione del bonus di premorienza con eventuali debiti residui rappresentati da anticipazioni e/o convenzioni in corso di ammortamento, estinguendole anticipatamente per valuta data di liquidazione.

L'importo del suddetto bonus è calcolato con la tecnica della mutualità, contando un contributo pari ad Euro 10,00 (dieci/00) pro capite per tutti gli associati, nel rispetto del periodo di carenza di 24 (ventiquattro) mesi, cioè applicando il contributo solo a quegli associati iscritti da più di 24 mesi. L'importo netto erogato non potrà superare Euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Art. 5.4 L'Associazione eroga sovvenzioni a fondo perduto a ristoro delle trattenute applicate dall'Amministrazione del personale per lunga malattia, secondo quanto previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Le erogazioni delle sovvenzioni per lunga malattia sono subordinate ad un periodo di carenza tra la data di versamento della prima quota di accantonamento o associativa all'Associazione Mutua Interna A. Gemelli e la data della busta paga, presentata dall'associato, con le trattenute per la lunga malattia. Tale termine di carenza è tassativamente fissato in 24 (ventiquattro) mesi.

I diritti di rimborso per lunga malattia si prescrivono nei successivi 12 (dodici) mesi solari calcolati dalla busta paga presentata dall'associato.

Gli interessati devono formulare domanda scritta di rimborso allegando la seguente documentazione:

- a) Lettera di conferma da parte dell'ente datore di lavoro che certifica lo status di lunga malattia e la relativa decorrenza.
- b) Copie degli statini di presenza relativi ai 12 (dodici) mesi antecedenti la suddetta decorrenza.
- c) Tutte le buste paga successive alla suddetta data di decorrenza, corredate dagli statini di presenza.

L'Associazione riconosce un compenso per le mancate timbrature di presenza, pari ad Euro 2,00 (Due/00) giornalieri. L'importo erogabile mensilmente è pari ad un minimo di Euro 100,00 (cento/00) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00). L'Amministrazione avrà cura di verificare, eseguendo le eventuali trattenute fiscali di legge, tempo per tempo vigenti, che la sommatoria delle sovvenzioni pagate non ecceda Euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui. L'associato è tenuto a sottoscrivere lettera di manleva fiscale riguardo i redditi integrativi annualmente incassati.

Al fine di consentire all'Associazione di verificare la validità in corso della certificazione di lunga malattia, emessa dall'ente datore di lavoro, l'associato dovrà periodicamente esibire il dettaglio delle sue presenze lavorative al fine di aggiornare la data di scadenza del suddetto certificato.

Nel caso che l'associato presenti domanda di dimissioni e liquidazione del proprio accantonato entro il termine di 48 (quarantotto) mesi dalla data di presentazione della richiesta di sovvenzione, è tenuto all'integrale restituzione degli importi ricevuti. L'Amministrazione curerà la compensazione detraendo gli importi dal credito personale dell'associato.

Art 5.5 L'Amministrazione avrà cura di verificare, eseguendo le eventuali trattenute fiscali di legge, tempo per tempo vigenti, che la sommatoria delle sovvenzioni pagate non ecceda Euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui, e ove superato tale limite applicherà le ritenute fiscali previste.

ART. 6 - SUSSIDI

Art. 6.1 Nell'ambito delle prescrizioni di cui all'Art. 4 comma "b" dello Statuto, l'Associazione assiste i propri associati erogando un contributo a fondo perduto una tantum, a fronte di comprovato e documentato stato di disagio economico finanziario. L'erogazione è subordinata alla presentazione, al Collegio dei Probi Viri, da parte dell'associato, di adeguata documentazione comprovante lo stato di necessità. Il Collegio dei Probi Viri, espletate le verifiche del caso e verbalizzata la richiesta, sottoporrà la pratica, ove non rilevino impedimenti, al Consiglio Direttivo, il quale verbalizzando in regolare seduta, ratificherà l'erogazione per l'importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

Art. 6.2 Nel caso che l'associato presenti domanda di dimissioni e liquidazione del proprio accantonato entro il termine di 48 (quarantotto) mesi dalla data di presentazione della richiesta di sussidio, è tenuto all'integrale restituzione degli importi ricevuti. L'Amministrazione curerà la compensazione detraendo gli importi dal credito personale dell'associato.

ART. 7 - RIMBORSI

Art. 7.1 Per "Rimborsi" si intende la restituzione di un importo pagato dall'associato negli ultimi tre anni solari. In nessun caso gli importi erogati rappresentano distribuzione di avanzo di gestione agli associati, ma solo erogazioni speciali nel rispetto dell'Art. 17 comma "c" dello Statuto. Pertanto l'Ente, esclusivamente dietro presentazione di adeguata e comprovata documentazione, nella quale risulti il codice fiscale dell'associato richiedente, o di suo familiare a carico, provvede al rimborso nei limiti degli importi di spettanza di ogni singolo associato; limiti rilevabili dall'estratto conto personale. Il pagamento degli importi di spettanza di ciascun associato dovrà essere eseguito in piena tracciabilità bancaria ed è disciplinato dai successivi articoli.

Art. 7.2 E' riconosciuto dall'Associazione il rimborso di costi, oneri e spese documentati, in favore dell'associato per attività svolte nell'interesse sociale. E' inoltre consentito, a norma dell'Art. 17 comma "c" dello Statuto di essere rimborsati dei pagamenti effettivamente sostenuti dal associato in rappresentanza dell'Associazione, sempre dietro presentazione della prova di pagamento. Quest'ultima dovrà essere consegnata all'Amministrazione, utilizzando l'apposito modello, sul quale andranno indicati gli estremi bancari del beneficiario, l'importo e la descrizione delle ricevute di pagamento ivi allegate.

Art. 7.3 Ad ogni associato, su delibera mensile del Consiglio Direttivo, come da Art. 21 comma "3" dello Statuto, viene attribuito un plafond personale. A valere sul suddetto plafond, gli associati possono avanzare "domanda di rimborso", nei limiti dell'importo di loro competenza e per l'esercizio fiscale di riferimento, cioè entro il 31 Dicembre di ogni anno, data oltre la quale cessa così ogni diritto di ottenere il rimborso. Quindi è consentito agli associati di presentare la domanda di rimborso dei costi e delle spese sostenute, e dettagliatamente descritte, per caratteristiche e tipo, nell'Allegato "A", facente parte integrante del presente Regolamento. Ogni associato può presentare la domanda e i relativi allegati, dal 01 febbraio al 30 novembre di ogni anno. La richiesta potrà essere presentata anche in forma cumulativa, ossia presentata per l'importo massimo eccedente la media mensile riportata nella posizione personale di ogni associato. A cura dell'Amministrazione, secondo le esigenze d'ufficio e nel rispetto delle norme Statutarie, verranno eseguiti i rimborsi dovuti a ciascun associato, e rendicontati trimestralmente nel proprio estratto conto

personale presso l'Associazione. La domanda dovrà essere inoltrata all'Amministrazione presentando la richiesta ed allegando obbligatoriamente le relative ed adeguate prove di pagamento, in originale, poiché si tratta di documenti fiscali.

Art. 7.4 Nel caso che l'associato presenti domanda di dimissioni e liquidazione del proprio accantonato nello stesso anno di presentazione della richiesta di rimborso, è tenuto all'integrale restituzione degli importi ricevuti. L'Amministrazione curerà la compensazione detraendo gli importi dal credito personale dell'associato.

ART. 8 – CONVENZIONI

Art. 8.1 Secondo le indicazioni dell'Art. 4 comma "7" dello Statuto, l'Associazione stipula, con terzi professionisti, esercenti commerciali e operatori sanitari, particolari convenzioni finalizzate ad ottenere vantaggi organizzativi, economici, gestionali e commerciali in favore degli associati e dei loro familiari. Le convenzioni si caratterizzano non solo nella definizione dei contratti di convenzione, ossia nell'ottenimento di un particolare trattamento vantaggioso per gli associati, ma anche per l'intervento finanziario posto in essere dall'Associazione a sostegno dell'iniziativa, così come meglio definito nei successivi articoli.

Art. 8.2 Nell'ambito delle convenzioni l'Associazione distingue due diverse categorie:

- a) Convenzioni professionali/commerciali.
- b) Convenzioni socio-sanitarie.

Art. 8.3 Gli associati che manifestano interesse ad usufruire delle suddette convenzioni devono presentare domanda attraverso la specifica modulistica predisposta dall'Amministrazione, la quale la processerà secondo le disponibilità rilevate nel conto Stanziamenti di cui all'Art. 21 dello Statuto.

Art. 8.4 La proposta di convenzione, anche segnalata dai singoli associati e preventivamente vagliata dall'Amministrazione, la quale ne verificherà la validità e la congruenza, dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo, che ne verbalizzerà la decorrenza.

Art. 8.5 L'Amministrazione, ricevuto il titolo di pagamento (definita come "Notula di pagamento" così come riportata nell'Allegato "B" (è la **notula di pagamento**), facente parte integrante del presente Regolamento), provvede alla raccolta dell'adeguata documentazione e delle firme di accettazione da parte dell'associato, eseguendo poi i pagamenti previsti.

Art. 8.6 L'importo massimo erogabile (Plafond) per singolo associato con ricalcolo di aggiornamento al 31/12 di ogni anno, è pari ad massimo Euro 10.000,00 (diecimila/00), fermo restando l'inderogabile limite di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), quale sommatoria delle facilitazioni finanziarie richieste, ossia il cumulo tra prestiti e convenzioni erogate, con applicazione del tasso di interesse pari al 3,50%. Per quanto concerne le pratiche in ambito socio-sanitario è prevista una riduzione dello 0,50% sul tasso applicato. Tale valore è una cifra dinamica, poiché dall'importo massimo disponibile vengono periodicamente decurtati i rimborsi rateali mensili, rilevabili dal piano di ammortamento prodotto in sede di stipula del contratto in Convenzione.

Art. 8.7 L'associato che ha sottoscritto una pratica in "Convenzione" per ottenere il rimborso rateizzato dell'importo speso dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui all' Art. 4 "Anticipazioni" del presente Regolamento, che ne disciplina le modalità.

Art. 8.8 In qualunque momento l'Associato può richiedere l'estinzione anticipata della convenzione ma dovrà versare la somma delle rate rimanenti del debito a suo carico in un'unica soluzione sul conto corrente dell'Associazione Mutua Interna A. Gemelli, entro 30 (trenta) giorni dalla produzione dell'atto di estinzione anticipata del debito residuo.

ART. 9 – GESTIONE IMMOBILIARE

Art. 9.1 In sede di delibera mensile del Consiglio Direttivo, lo stesso stanziava, come da art. 21 comma 4 dello Statuto importi da destinare ad "attività immobiliari", trasferendo mensilmente le risorse economiche così costituite alla Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, in conformità del patto associativo di cui alla scrittura privata del 10/02/2026 registrata in data 10/03/2026.

L'associato interessato ad ottenere la disponibilità temporale dei suddetti immobili, dovrà formularne richiesta all'Amministrazione dell'Associazione Mutua Interna A. Gemelli, la quale ne darà comunicazione scritta all'Amministratore del comparto Immobili della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli, proprietaria degli immobili ceduti in comodato agli associati. Il rapporto tra l'Associazione Mutua Interna A. Gemelli e la Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli è disciplinato da lettera contrattuale di intenti, sottoscritta dalle parti, secondo la quale il governo tecnico, amministrativo e gestionale degli immobili resta in capo alla Società di Mutuo Soccorso, così come indicato nello Statuto e nel Regolamento dell'Ente, per il tramite dell'Amministratore degli Immobili, mentre la gestione della raccolta delle prenotazioni, nonché la contabilizzazione di tutte le partite afferenti l'uso e il possesso degli immobili da parte dell'Associazione Mutua Interna A. Gemelli, resta in capo alla stessa associazione. A cura dell'Amministratore degli Immobili della Società di Mutuo Soccorso saranno segnalate all'Amministrazione dell'Associazione Mutua Interna A. Gemelli eventuali penali, rimborsi per danni causati, o altre partite a carico degli associati derivanti dal possesso degli immobili, così che l'Amministrazione dell'Associazione provveda a recuperare dall'associato gli importi reclamati dalla Società di Mutuo Soccorso.

Art. 9.2 – Gli associati che intendono beneficiare dell'uso degli immobili di proprietà dell'Associazione devono presentare domanda scritta presso la sede dell'Associazione Mutua Interna A. Gemelli, compilando la prevista modulistica. In occasione della formalizzazione della richiesta, sarà obbligo dell'associato sottoscrivere, per accettazione, la modulistica prodotta dal sistema informatico della Società di Mutuo Soccorso A. Gemelli costituita dall'accettazione contrattuale, dalla dichiarazione delle persone occupanti l'immobile e dal contratto di comodato d'uso temporaneo a titolo oneroso.

Art. 9.3 – Gli associati fruitori hanno il diritto di godimento pieno ed esclusivo degli immobili per un periodo massimo di 7 (sette) giorni. Il possesso decorre entro le ore 15,00 del giorno assegnato, previo accordo sull'orario d'arrivo con l'Amministratore degli Immobili, come sopra definito, o con persona da lui delegata, fino alle ore 11,00 del giorno di rilascio. L'associato è tenuto a redigere e sottoscrivere, di concerto con l'Amministratore degli Immobili o persona da lui delegata, un verbale di rilascio dell'immobile avuto in uso, anche se non completamente goduto, ossia nel caso che l'immobile sia stato abbandonato prima della prevista scadenza.

Art. 9.4 - Ad ogni associato è consentito l'utilizzo per un periodo minimo di giorni 3 (tre) e massimo di giorni 7 (sette) consecutivi per ogni immobile. E' consentito all'associato avanzare una nuova domanda di assegnazione solo dopo aver completato il piano dei pagamenti mensili necessari all'intero rimborso del costo della precedente assegnazione, salvo disponibilità dell'immobile richiesto nei tre giorni antecedenti la data di check - in.

Art. 9.5 - Condizioni di utilizzo dell'Appartamento:

a) - L'immobile è arredato e corredato con i beni mobili di cui all'allegato inventario sottoscritto per accettazione dall'associato al momento dell'assegnazione.

b) – Gli associati fruitori non possono apportare autonomamente modifiche o migliorie all'immobile, né all'arredamento.

c) – Gli associati fruitori hanno diritto di prendere in consegna l'immobile, solo dopo aver sottoscritto il previsto contratto di cessione in comodato d'uso oneroso e temporaneo predisposto dall'Amministratore degli Immobili.

d) - Il mancato uso dell'immobile, provvisoriamente assegnato per il periodo richiesto, non esonera dall'obbligo del rimborso degli oneri d'uso ed assegnazione, che ammontano in via forfettaria ad Euro 50,00. L'Amministrazione provvederà a recuperare, anche in forma coattiva, la suddetta penale in unica soluzione tramite trattenuta in busta paga.

L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata all'Amministrazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di check-in. Oltre tale termine si applica una penale del 50% (cinquanta per cento) del totale della prenotazione.

Per una disdetta comunicata all'Amministrazione oltre il termine di 10 giorni dalla data di check-in si applica la penale del totale del costo della prenotazione.

e) – Gli associati fruitori dovranno comunque lasciare l'immobile perfettamente in ordine così come loro consegnato, senza lasciare rifiuti, sporcizia o disordine.

f) - Ciascun associato assegnatario dell'immobile è responsabile dei danni cagionati nel proprio periodo di godimento ed è pertanto obbligato, sottoscrivendo preventiva autorizzazione e manleva, a rifondere all'Associazione ogni danno arrecato al bene comune, sotto forma di rateizzazione mensile con trattenuta in busta paga d'importo non superiore ad Euro 200,00 (Duecento/00), per la durata commisurata alla somma totale da risarcire.

g) - Il pagamento di tutti gli importi dovuti all'Associazione di Mutua Interna A. Gemelli, quali il canone di locazione ed il rimborso di costi, oneri ed accessori, derivanti dalla fruizione dell'immobile per il periodo di assegnazione in comodato d'uso oneroso e temporaneo, come indicati nella modulistica sottoscritta in sede di accettazione, dovranno essere esclusivamente assolti sottoscrivendo una delegazione di pagamento per autorizzare la trattenuta in busta paga mensile dell'importo dovuto ed accettato in sede di assegnazione, o altro equivalente documento che consenta il pagamento di quanto dovuto all'Associazione di Mutua Interna A. Gemelli attraverso procedure bancarie automatizzate. Tale disposizione ha valore temporale, ossia fino al totale soddisfo dell'Associazione, la quale si impegna a comunicare all'ente datore di lavoro o alla banca interessata la decadenza della disposizione al raggiungimento della cifra dovuta.

h) - Gli associati fruitori non possono far pernottare persone diverse rispetto a quelle comunicate in fase di prenotazione e a quelle identificate al check in.

Laddove si accerti che il numero delle persone presenti sia maggiore di quelli comunicati al momento della prenotazione si applica una penale di 25 (venticinque) Euro al giorno per ogni persona non dichiarata.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art 10.1 Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta al mese. La convocazione dovrà essere comunicata nei termini previsti all'Art. 7 dello Statuto.

L'assemblea del Consiglio Direttivo sarà valida quando siano presenti più della metà dei membri dello stesso. Il verbale, redatto a cura del Segretario o da persona delegata dal Consiglio Direttivo, sarà sottoscritto dai membri partecipanti, per la ratifica delle delibere tenute in assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo convocati in adunata, che risultino assenti senza giustificato motivo per più di tre sedute consecutive, e comunque non presenti per almeno 10 (dieci) sedute annue, devono essere considerati decaduti dalla carica.

Il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli convocando gli eletti precedentemente non nominati, in ordine di maggior voti raccolti.

Art. 10.2 - Il Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, recepisce le diverse indicazioni relative agli argomenti da inserire all'Ordine del Giorno:

- a) - Dall'Amministrazione, per le ordinarie pratiche operative, ivi comprese quelle concernenti le convenzioni o le segnalazioni immobiliari.
- b) - Dal Segretario, il quale, di concerto con il Presidente dei Probi Viri, identificherà le proposte avanzate dai singoli soci da sottoporre a delibera.

Art. 10.3 - Il Consiglio Direttivo, ricevuta per il tramite del Collegio dei Probi Viri la domanda di adesione di un associato, potrà deliberarne l'ammissione solo dopo aver verificato le seguenti condizioni:

- a) – che il richiedente abbia sottoscritto la modulistica relativa alla domanda di adesione corredata di una sua busta paga recente o cedolino pensionistico, della manleva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge 196/2003 e del GDPR 679/2016;
- b) – che il richiedente non abbia subito in passato delibere di espulsione, per morosità, indegnità od altri motivi pregiudizievoli alla prosecuzione del rapporto;
- c) – che il richiedente non risulti dimissionario nei precedenti 24 (ventiquattro) mesi;
- d) – che il richiedente abbia un'età anagrafica inferiore a 72 (settantadue) anni.
- e) – che il richiedente non sia già stato iscritto più di due volte.

Art. 10.4 - Il Consiglio Direttivo, esaminata la documentazione fornita dall'Amministrazione relativa alla richiesta dell'associato riguardo la concessione in deroga alla procedura informatica di erogazione delle anticipazioni (Sistema Esperto), verbalizza la concessione, ovvero il diniego, comunicandolo all'associato entro 3 (tre) giorni dalla delibera. In sede di concessione il Consiglio Direttivo deve rispettare le seguenti prudenziali norme:

- a) – che il richiedente sia in regolare corso di iscrizione, con particolare riferimento al versamento integrale delle quote di accantonamento e associative riferite in relazione alla data di iscrizione;
- b) – che la rischiosità dell'operazione finanziaria esaminata, espressa dal coefficiente VarRisk, riportato nella scheda personale dell'associato nei confronti dell'Ente, non sia, in deroga alle prescrizioni dell'Art. 4 del presente Regolamento inferiore a -120,00 (meno centoventi);
- c) – che l'importo deliberato, come importo facciale del nuovo prestito, non sia superiore al risultato della moltiplicazione dell'accantonato dell'associato richiedente moltiplicato per un coefficiente fisso pari a 3,5.

d) – che l'importo facciale della nuova anticipazione non superi gli importi previsti all'Art. 4 del presente Regolamento.

Art. 10.5 – Il Consiglio Direttivo, ricevuta l'istanza scritta da parte dell'associato tramite il Collegio dei Probi Viri ed esaminata la pratica a corredo della richiesta, ratifica il pagamento del sussidio speciale per disagio economico finanziario, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 6 del presente Regolamento.

Art. 10.6 - Il Consiglio Direttivo ratifica le domande di “Convenzione”, così come definite ed identificate all'Art. 8 del presente Regolamento, su presentazione di adeguato incartamento informativo e procedurale da parte dell'Amministrazione.

L'accoglimento della domanda di “Convenzione” resta subordinato alla mancanza di profittevole convenienza economica, così come definita dal “Codice Etico”, da parte di soci, soprattutto se costoro ricoprono anche figure apicali, di cui alla D.lgs.231/2001, in seno all'Associazione.

Art. 10.7 - Il Consiglio Direttivo può sottoscrivere in totale autonomia contratti, formalizzare acquisti, quietanzare fatture, parcelle ed ogni altro importo dovuto dall'Ente, a fronte di attività commerciali e professionali con soggetti terzi.

Art. 10.8 - Al Consiglio Direttivo resta vietato conferire a terzi soggetti la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione di Mutua Interna A. Gemelli, fatta salva la possibilità di conferire mandato professionale a terzi soggetti, attraverso sottoscrizione di specifici contratti di incarico, nei quali devono essere riportati, nel rispetto delle norme civilistiche vigenti, la data di inizio e fine mandato, lo scopo del mandato, i compensi da riconoscere per tutta la durata del contratto, nonché l'esplicitazione delle eventuali penali in caso di rescissione anticipata del mandato.

Art. 10.9 - In conformità a quanto indicato nell'Art. 7 dello Statuto, il Consiglio Direttivo, al momento del suo insediamento e con speciale delibera, conferisce i poteri di firma al Presidente e al Vicario. Il Presidente, per le attività di ordinaria amministrazione, può delegare fino a un massimo di 3 componenti del Consiglio Direttivo, Vicario obbligatoriamente incluso, per la sottoscrizione di qualsiasi atto o documento in forma abbinata tra loro, secondo uno speciale verbale del Consiglio Direttivo nel quale vengono registrati i poteri di firma. Il Presidente può prendere, d'intesa con almeno 2 membri del Consiglio Direttivo, i provvedimenti d'urgenza nell'interesse dell'Associazione e di tutti i soci, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima adunanza possibile. Ad ogni intervenuta variazione per sostituzione, dimissione, assenza reiterata od ogni altro caso di impedimento che renda prevedibilmente insufficiente la disponibilità dei diversi componenti autorizzati ad apporre le firme sugli ordini di pagamento, il Consiglio Direttivo interverrà sostituendo i soggetti indisponibili. Tale intervento deve essere giustificato dal concreto rischio di non poter eseguire le ordinarie operazioni contabili.

Art. 10.10 Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di assegnare degli incarichi temporanei della durata non superiore a 12 mesi, ma rinnovabili, ai soci che fanno richiesta di collaborazione saltuaria presso gli uffici interni dell'Associazione.

Art. 10.11 - Per quanto concerne le prerogative e le facoltà del Presidente e del Vicario si rimanda al dettato dell'Art. 8 dello Statuto.

ART. 11 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11.1 – Le figure di rappresentanza dell'Associazione Mutua Interna A. Gemelli, quali il Presidente, il Vicario (Vicepresidente) e il Segretario possono essere elette, secondo le modalità dettate dall'Art. 15 dello Statuto, solo tra i consiglieri in ordinaria attività lavorativa e non in stato di Quiescenza. Vengono eletti dal Consiglio Direttivo, riunito al completo in valida seduta, con votazione stabilita dal Presidente del Comitato Elettorale, il quale dovrà intervenire anche in caso di sostituzione di uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 11.2 - E' compito del Presidente redarre ed aggiornare con cadenza trimestrale il libro degli Associati, il quale contiene gli estremi anagrafici di ciascun aderente e i suoi recapiti amministrativi nel rispetto del dettato del D.Lgs. 231/2001. Alla fine di ogni anno solare curerà la stampa e la conservazione del Libro degli Associati.

Art. 11.3 – Al Presidente è data facoltà di verificare periodicamente gli estratti conto bancari dell'Associazione verificando la precisa corrispondenza tra le partite elencate nelle distinte di pagamento prodotte dall'Amministrazione e le operazioni contabili registrate dalla Banca.

Art. 11.4 – Al Presidente, avendo la Legale Rappresentanza dell'Associazione, è fatto obbligo di adoperarsi per la realizzazione di tutte le delibere dal Consiglio Direttivo, ovvero di definire tutte le attività necessarie al perseguimento degli obblighi normativi in capo all'Associazione nell'interesse degli associati.

ART. 12 – COLLEGIO CONTROLLI INTERNI

Art. 12.1 – Il Collegio dei Controlli Interni ha compiti di verifica e controllo sulle operazioni contabili e finanziarie dell'Associazione. Ha facoltà ispettive e di indagine, può accedere ad atti e documenti in totale autonomia. Trattasi di organo autonomo e indipendente così come definito nello Statuto. Il Collegio riferisce all'Assemblea ed ha facoltà di presiedere alle riunioni del Consiglio Direttivo, nelle quali riunioni, ha facoltà di intervento per segnalare eventuali anomalie od irregolarità rilevate, chiedendone la rettifica. Richiede in forma scritta, copia od originali degli atti all'Amministrazione, dandone notizia al Consiglio Direttivo.

Il Collegio deve riunirsi almeno una volta ogni tre (3) mesi. La convocazione dovrà essere comunicata con almeno tre (3) giorni di preavviso con una comunicazione inviata a tutti i suoi componenti.

L'assemblea del Collegio sarà valida quando siano presenti almeno due (2) membri dello stesso i quali, redatto il verbale a loro cura, lo sottoscriveranno per ratificare le delibere tenute in assemblea.

I componenti del Collegio convocati nei termini sopra citati, che risultino assenti senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive, e comunque non presenti per almeno 10 (dieci) sedute annue, dovranno essere considerati decaduti dalla carica e sostituiti convocando, in ordine di maggior voti raccolti, gli eletti precedentemente non nominati.

Art. 12.2 – In sede di assemblea il Collegio dei Controlli Interni procede alle verifiche indicate nella tabella sotto riportata, nel rispetto delle scadenze ivi indicate.

Descrizione	Sezione	Modalità	Cadenza
Verifica libro	Gestione interna	Verifica attuazione	Trimestrali

delibere C.D.		delibere	
Verifica operazioni contabili	Amministrazione	Estrazione casuale operazioni	5 Trimestrali
Verifica contabilizzazione	Amministrazione	Estrazione Rate	5 casi Quote e Trimestrali
Verifica delle prescrizioni	Amministrazione	Analisi partite in prescrizione	Annuali
Verifica erogazioni accessorie	Amministrazione	Verifica congruità contabile e documentale	Trimestrali
Verifica erogazioni anticipazioni	Amministrazione	Verifica concessione in deroga C.D.	Trimestrali

Si rimanda alle indicazioni prescritte nella Monografia Operativa per il Collegio dei Controlli Interni per l'esecutività dei richiamati controlli.

Per quanto concerne le altre attività del Collegio, ove non previste nel presente Regolamento, si rimanda al dettato dell'Art. 9 dello Statuto.

ART. 13 – COLLEGIO PROBI VIRI

Art. 13.1 - Il Collegio dei Probi Viri ha compiti di verifica e sorveglianza sui comportamenti, le relazioni e le attività tutte dell'Associazione, con il fine di dirimere ogni vertenza tra gli associati, tra loro, e tra gli associati stessi e i diversi organi dell'Associazione.. Ha facoltà ispettive e di indagine, può accedere ad atti e documenti in totale autonomia. Trattasi di organo autonomo e indipendente, così come definito all'Art.12 dello Statuto. Il Collegio riferisce all'Assemblea ed ha facoltà di presiedere alle riunioni del Consiglio Direttivo, nelle quali riunioni, ha facoltà di intervento per segnalare eventuali scorretti comportamenti, riservandosi, ove irrisolti, di sanzionare i responsabili secondo quanto indicato nello Statuto. Il Collegio, quale raccolta di prove di indagine può richiede in forma scritta, copia od originali degli atti, all'Amministrazione, dandone notizia al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probi Viri deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione dovrà essere comunicata con almeno tre (3) giorni di preavviso, mediante una comunicazione inviata a tutti i suoi componenti.

L'assemblea del Collegio dei Probi Viri sarà valida quando siano presenti almeno due (2) membri dello stesso i quali, redatto il verbale a loro cura, lo sottoscriveranno per ratificare le delibere tenute in assemblea.

I componenti del Collegio convocati nei termini sopra citati, che risultino assenti senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive, e comunque non presenti per almeno 10 (dieci) sedute annue, dovranno essere considerati decaduti dalla carica e sostituiti convocando, in ordine di maggior voti raccolti, gli eletti precedentemente non nominati.

Art. 13.2 - Il Collegio dei Probi Viri, ogni qual volta riceve istanza da parte di soci o da parte degli altri organi dell'Associazione, si riunisce in valida seduta deliberando sul caso loro sottoposto e, dopo adeguata istruttoria, di tale attività dovrà redigere verbale che avrà validità esecutiva una volta consegnato al Consiglio Direttivo e all'Amministrazione che ne curerà gli aspetti contabili. Nel caso che l'istanza dell'associato preveda la duplicazione di documenti, contratti e/o documenti contabili di qualsiasi genere il Collegio dei Probi Viri, darà mandato all'Amministrazione di ottemperare alla richiesta addebitando al socio i costi di duplicazione documentale e certificazione di autenticità, ammontanti ad Euro 2,50 per ogni foglio di certificazione prodotto.

Art. 13.3 - Con tassativa cadenza mensile, il Collegio dei Probi Viri deve riunirsi per esaminare le pratiche afferenti le domande di iscrizione all'Associazione Mutua Interna A. Gemelli. In questo contesto si dovrà verificare la regolarità e congruità delle domande, nonché il rispetto delle limitazioni prescritte all'Art. 10.3 del presente Regolamento.

Art. 13.4 - Il Collegio dei Probi Viri ogni qual volta riceve istanza, relativa alle attività di cui all'Art. 6 del presente Regolamento, si riunisce in valida seduta, deliberando sul caso loro sottoposto, e dopo adeguata istruttoria provvederà all'inoltro della pratica al Consiglio Direttivo, in conformità all'Art. 10.5, affinché venga trasmessa all'Amministrazione che ne curerà gli aspetti contabili.

Art. 13.5 – Il Collegio dei Probi Viri, eseguiti gli approfondimenti di rito, nel caso deliberi di sanzionare i soggetti identificati in istruttoria, dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo e agli interessati le motivazioni e gli estremi della delibera.

Riguardo le sanzioni irrogabili il Collegio dei Probi Viri potrà scegliere una delle casistiche, in relazione alle irregolarità e scorrettezze rilevate, elencate nella tabella “Allegato C” di seguito riportata:

ALLEGATO “C” – Tabella sanzioni Collegio dei Probi Viri			
NR.	Descrizione	Gravità	Provvedimento
1	Comportamenti aggressivi e pronuncia di parole volgari od offensive	Lieve	Lettera di biasimo
2	Comportamenti aggressivi e pronuncia di parole offensive e denigratorie o lesive	Media	Lettera di biasimo e richiamo con intimazione alla cessazione delle attività contestate.
3	Insolvenze reiterate, cioè complessivamente superiori a 6, sia di quote associative/accantonamento che di rate di rimborso prestiti senza adeguate comunicazioni giustificative.	Media	Lettera di intimazione ad azzerare le insolvenze entro il termine tassativo di mesi 3, nei quali l'associato è in stato di sospensione amministrativa. (**)
4	Commenti e affermazioni denigratori sulle attività e la correttezza dell'Associazione e dei suoi organi	Media	Lettera di richiamo con intimazione della cessazione, con richiesta di lettera di scuse e/o giustificazioni
5	Diffusione di notizie false e tendenziose sulle attività dell'Associazione	Medio/Alta	Lettera di richiamo e comunicazione di sospensiva da 1 mese fino a 12 mesi (**)
6	Attività politico-sindacali o presunta vendita di influenze, anche in assenza di ritorno economico, nelle attività di erogazione dell'Associazione in favore degli associati.	Alta	Lettera di intimazione alla cessazione e comunicazione di sospensiva da 12 a 24 mesi (**)
7	Insolvenze reiterate, cioè complessivamente superiori a 12, indifferentemente per quote associative/accantonamento che di rate di rimborso prestiti senza adeguate comunicazioni giustificative.	Alta	Lettera di intimazione ad azzerare le insolvenze entro il termine tassativo di mesi 6, nei quali l'associato è in stato di sospensione amministrativa (**)
8	Comportamenti illeciti e/o violenti, anche se solo verbali, nei quali potrebbe configurarsi la commissione di reati. Oppure reiterazione di comportamenti di cui ai precedenti punti già sanzionati.	Alta	Radiazione ed espulsione dal libro soci, ed eventuale comunicazioni all'Autorità Giudiziaria
9	Insolvenze reiterate, cioè complessivamente superiori a 15, sia di quote associative/accantonamento che di rate di rimborso prestiti senza adeguate comunicazioni giustificative, né accordo stragiudiziale e trasferimento posizione al Legale	Alta	Lettera di intimazione ad azzerare le insolvenze entro il termine tassativo di giorni 30, e comunicazione di definitiva radiazione ed espulsione dal libro associati.

(**) - Sospensione : significa che l'associato non può beneficiare di alcuna erogazione in suo favore per i mesi indicati restando obbligato ai pagamenti dovuti

Art. 13.6 - Il Collegio dei Probi Viri ogni qual volta un Associato ottenga la sospensione delle rate dell'Anticipazione da lui sottoscritta, come da Art. 4.5 del presente Regolamento, dovrà richiederli copia della busta paga del mese successivo alla fine della sospensione e verificare che lo stesso non abbia contratto ulteriori debiti. Nel caso in cui venga rilevata un'anomalia dovrà tempestivamente segnalarlo all'Amministrazione la quale provvederà a richiedere l'immediata restituzione del capitale residuo del prestito.

Art. 13.7 - Per quanto concerne le altre attività del Collegio dei Probi Viri, ove non previste nel presente Regolamento, si rimanda al dettato dell'Art. 12 dello Statuto.

FINE REGOLAMENTO